



## Organi di Giustizia

IL GIUDICE UNICO FEDERALE  
Avv. Lucia Ambrosino

FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA  
Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma  
Tel. 06.32488.514  
Fax. 06.32488451  
Mail: [giustizia@federmoto.it](mailto:giustizia@federmoto.it)

Proc. n. 37/14

Il giorno 26 settembre 2014, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano, 70,

### IL GIUDICE UNICO FEDERALE

ha emesso il seguente

#### DECRETO

sulla richiesta di sospensione cautelare, presentata il 24 settembre 2014 dal Procuratore Federale, Avv. Antonio De Girolamo, nei confronti di:

- 1) **OMODEI Stefano**, nato a Baden, Svizzera, il 15.12.1963 e residente in Wohlen, Svizzera, alla Obere Haldenstrasse n. 84, tesserato 2014 col Moto Club "MILANO 1904", con tessera n. 14122988;
- 2) **O. D.**, nato ad Aarau, Svizzera, il 13.12.1996 e residente in Wohlen, Svizzera, alla Obere Haldenstrasse n. 84, tesserato e licenziato 2014 col Moto Club "MILANO 1904", con tessera n. 14122986 e licenza Junior Velocità n. Q04088;
- 3) **OMODEI Elia**, nato ad Aarau, Svizzera, il 26.9.1992 e residente in Wohlen, Svizzera, alla Obere Haldenstrasse n. 84, tesserato e licenziato 2014 col Moto Club "MILANO 1904", con tessera n. 14122987 e licenza Senior Velocità n. Q04089;

Tutti sottoposti ad indagini per:

*«violazione dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia (applicabile al 2° ed al 3° ex art. 86.1 RMM), e ciò in quanto in data 21 settembre 2014, alle ore 12,20 circa, nel corso della manifestazione denominata "Coppa FMI – Trofeo Motoestate", svoltasi presso il motodromo internazionale di Franciacorta in località Bargnana Castrezzato (BS), durante le prime fasi della gara 1 della classe Yamaha R125, l'OMODEI Stefano (genitore accompagnatore del figlio minore D., nonché genitore di Elia) eludendo il controllo degli addetti transitava a piedi in una zona pericolosa vietata al pubblico, segnalata e transennata tramite chiarissimi cartelloni ed evidenti fettucce. Più volte invitato dagli ufficiali di percorso in postazione ad allontanarsi, rispondeva: "io ho pagato 2400 euro e vado dove cazzo voglio", proseguendo imperterrito in zona non sicura. Nuovamente richiamato dall'ufficiale di percorso ABRAMI Fabio lo aggrediva sferrandogli un calcio ed un violento pugno al volto, al punto da causarne il ricovero ospedaliero con prognosi di 15 giorni».*

Il G.U.F., letti gli atti trasmessi dalla Procura Federale,

#### OSSERVA

La documentazione trasmessa dalla Procura Federale all'Organo di Giustizia sportiva competente a decidere sulla istanza di sospensione cautelare, rivela l'accadimento di un episodio di gravità inaudita. In capo al primo inquisito, OMODEI Stefano, infatti, sulla scorta del contenuto della predetta documentazione, possono ritenersi sussistenti gravi indizi di responsabilità in ordine ai fatti contestatigli e tali indizi, allo stato, non appaiono smentiti da ulteriori acquisizioni probatorie. La condotta lui contestata, consistita non solo nell'aver transitato in una zona del circuito internazionale di Franciacorta, in occasione della citata gara di Coppa Italia, interdetta al pubblico in quanto pericolosa, ma anche nell'aver aggredito fisicamente con un calcio ai genitali ed un pugno al volto l'Ufficiale di Percorso Fabio Abrami – che lo aveva già invitato ad allontanarsi dalla predetta zona – si riverbera, inevitabilmente, anche sui due

ulteriori inquisiti, D. ed Elia OMODEI, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 86.1 R.M.M.. La predetta condotta è stata, come detto, analiticamente descritta negli atti ufficiali della manifestazione svoltasi in località Bargnana Castrezzato (Bs); infatti il C.d.G.D. Cosimo Zammarano, nonché il C.d.G. Claudio Garzin, nei rispettivi rapporti di gara, hanno descritto, con i dovuti particolari, la sequenza dei fatti ivi svoltisi e di tale versione non è, ovviamente, dato dubitare, anche in virtù del verbale di dimissione dell'U.P. ABRAMI Fabio rilasciato dall'ospedale "M. Mellini" di Chiari (con prognosi di 15 giorni).

Pertanto, è condivisibile l'assunto del Procuratore Federale allorquando afferma che l'estrema gravità dell'episodio emerge proprio dagli atti lui trasmessi e che non può esservi dubbio in ordine all'attribuibilità della condotta allo Stefano OMODEI, attesa la sua perfetta identificazione del medesimo ad opera degli Ufficiali di gara.

Tali considerazioni preludono alla valutazione di quei presupposti previsti dal R.d.G. per la emissione dell'eccezionale provvedimento di sospensione cautelare nei confronti degli inquisiti, tenuto conto anche del fatto che la condotta al primo contestata riveste i connotati di un comportamento penalmente rilevante, oltre che quelli di un illecito sportivo vero e proprio.

Quanto, poi, ai gravi indizi di colpevolezza, pure richiesti dal R.d.G. ai fini della emissione del provvedimento ivi contemplato, vi è da dire che essi, senza dubbio, sussistono in capo ai predetti inquisiti in virtù di quanto accertato dagli Ufficiali di Gara.

Stando così le cose e valutata la entità della sanzione edittalmente prevista (fino alla radiazione), attesa la gravità della condotta perpetrata dall'inquisito (riferibile al secondo e al terzo in virtù dell'art. 86.1 R.M.M.), in assoluto dispregio degli obblighi incumbenti su ogni tesserato, vi è la evidente necessità di impedire la reiterazione della predetta condotta disponendone, ai sensi dell'art. 78 e ss. R.D.G. la sospensione cautelare, con la ulteriore precisazione che, in ordine alla medesima condotta non è concedibile nessuna attenuante o giustificazione.

## L'ESIGENZA DI IMPEDIRE LA REITERAZIONE DELLE VIOLAZIONI

Fatta questa doverosa premessa ed esaminati i calendari agonistici dai quali risulta che la prossima prova di Coppa Italia è in programma per il 2 ottobre p.v. presso l'autodromo del Mugello, occorre in ogni modo evitare che nelle future manifestazioni (sia della medesima specialità che delle altre categorie alle quali l'OMODEI D. e l'OMODEI Elia potrebbero, comunque, partecipare) l'inquisito OMODEI Stefano – genitore nonché accompagnatore responsabile del figlio minore D., e genitore accompagnatore di Elia - possa reiterare condotte della stessa specie di quelle oggetto d'indagine, ostentando altresì l'assoluta impunità per quanto già fatto nella precedente prova, noto a tutti attese le eclatanti modalità di commissione dei fatti a lui addebitati.

Ciò posto, non essendovi, allo stato, alcun elemento a favore degli inquisiti medesimi che possa far propendere per la concessione nei loro stessi confronti di una qualsivoglia attenuante, deve esserne disposta *ad horas* la sospensione cautelare ai sensi dell'art. 78.1 R.d.G. .

### P.Q.M.

il G.U.F., letti gli atti, nonché gli artt. 78 e ss. R.d.G., dispone la immediata sospensione cautelare di:

**1) OMODEI Stefano**, nato a Baden, Svizzera, il 15.12.1963 e residente in Wohlen, Svizzera, alla Obere Haldenstrasse n. 84, tesserato 2014 col Moto Club "MILANO 1904", con tessera n. 14122988;

**2) OMODEI D.**, nato ad Aarau, Svizzera, il 13.12.1996 e residente in Wohlen, Svizzera, alla Obere Haldenstrasse n. 84, tesserato e licenziato 2014 col Moto Club "MILANO 1904", con tessera n. 14122986 e licenza Junior Velocità n. Q04088;

**3) OMODEI Elia**, nato ad Aarau, Svizzera, il 26.9.1992 e residente in Wohlen, Svizzera, alla Obere Haldenstrasse n. 84, tesserato e licenziato 2014 col Moto Club "MILANO 1904" con tessera n. 14122987 e licenza Senior Velocità n. Q04089;

per un periodo di giorni 60 a decorrere dal 26 settembre 2014 (fine pena 25 novembre 2014).

IL GIUDICE UNICO FEDERALE

(Avv. Lucia Ambrosino)  


Si comunichi il presente provvedimento, a cura della Segreteria, a:

- Omodei Stefano;
- Omodei Elia;
- O. D.;
- Procuratore Federale;
- Presidente Federale;
- Segretario Generale F.M.I.;
- Gruppo Ufficiali Esecutivi;
- Gruppo Commissari di Gara;
- Ufficio Licenze F.M.I.;
- Ufficio Soci F.M.I.;
- Ufficio Velocità F.M.I.;
- Co. Re. Lombardia;
- Moto Club di appartenenza degli inquisiti;
- Ufficio Stampa F.M.I..

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.